

CODICE DI CONDOTTA AI SENSI DELLA LEGGE 4/2013

Il presente Codice costituisce il Codice di Condotta previsto dall'art. 2-bis dello Statuto e dall'art. 2, comma 4, della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. È adottato con delibera del Presidente ed è vincolante per tutti i Soci, i quali ne accettano il contenuto al momento dell'iscrizione e di ogni rinnovo.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA

Associazione Italiana Professionisti
dell'Intelligenza Artificiale — AIPIA

EDIZIONE AGOSTO 2026

Preambolo

L'avanzamento delle tecnologie di Intelligenza Artificiale (IA) sta producendo trasformazioni profonde in tutti i settori della società, ridefinendo processi produttivi, modelli di business e interazioni umane. In questo contesto emerge la necessità di orientare lo sviluppo e l'applicazione dell'IA secondo principi etici condivisi, affinché l'innovazione tecnologica proceda di pari passo con la tutela dei diritti fondamentali e del bene comune.

AIPIA, in qualità di associazione di professionisti del settore, riconosce la propria responsabilità nel promuovere un utilizzo consapevole e responsabile dell'IA. Il presente Codice delinea i principi e le regole di condotta che tutti i Soci devono osservare nell'esercizio delle attività professionali legate all'Intelligenza Artificiale. Esso costituisce uno strumento di autoregolamentazione che integra, senza sostituirsi ad esso, il quadro normativo vigente e in particolare il Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), la legge 23 settembre 2025, n. 132, e il Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

Attraverso l'adesione a questo Codice, i Soci di AIPIA si impegnano ad agire con integrità, trasparenza, equità e competenza, contribuendo a consolidare la fiducia del pubblico nelle tecnologie emergenti e a valorizzare il ruolo dell'Italia come polo di innovazione digitale eticamente orientata. I principi qui enunciati mirano a garantire che l'IA sia sviluppata e utilizzata ponendo al centro la persona umana, la dignità, i diritti e i valori democratici.

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I – PRINCIPI E FINALITÀ

Art. 1 – Natura e scopo del Codice

Il presente Codice è la carta dei valori e delle norme di comportamento che regolano l'attività professionale dei Soci di AIPIA nel campo dell'Intelligenza Artificiale. Esso definisce i principi etici fondamentali e gli obblighi deontologici cui ogni Socio deve attenersi, con l'obiettivo di assicurare che lo sviluppo e l'impiego dell'IA avvengano nel rispetto della legge, della dignità umana e dei valori promossi dall'Associazione.

Il presente Codice costituisce a ogni effetto il Codice di Condotta di cui all'art. 2-bis dello Statuto e all'art. 2, comma 4, della legge 14 gennaio 2013, n. 4. È adottato e aggiornato con delibera del Presidente dell'Associazione ed è pubblicato nel sito istituzionale.

Il Codice integra le disposizioni dello Statuto sul piano deontologico. In caso di contrasto prevale lo Statuto; in caso di dubbio interpretativo le due fonti vanno lette in modo coordinato, privilegiando l'interpretazione che meglio realizza gli scopi sociali ed etici dell'Associazione.

Art. 2 – Ambito di applicazione e destinatari

Le norme del presente Codice si applicano a tutti i Soci dell'Associazione, indipendentemente dalla categoria di appartenenza prevista dallo Statuto (Soci Fondatori, Ordinari, Aziendali e Onorari), nonché ai titolari di cariche sociali, ai membri del Comitato Tecnico-Scientifico, ai docenti e relatori delle iniziative associative e a chiunque operi in nome e per conto dell'Associazione.

Per i Soci Aziendali gli obblighi del presente Codice si intendono riferiti alle persone fisiche che operano in loro nome nelle attività connesse all'Associazione, nonché all'ente nel suo complesso quanto alle politiche adottate.

Il Codice disciplina la condotta dei Soci in ogni attività connessa all'Intelligenza Artificiale, sia nell'ambito delle iniziative associative sia nello svolgimento della propria attività professionale, di ricerca, di formazione o di consulenza. I principi e i doveri enunciati orientano il comportamento degli iscritti nei confronti di colleghi, committenti, utenti, istituzioni e collettività.

CAPO II – PRINCIPI ETICI FONDAMENTALI

Art. 3 – Integrità

I Soci agiscono con integrità, improntando il proprio operato a onestà intellettuale, trasparenza e rigoroso rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti. Ogni attività professionale viene svolta senza mai compromettere i diritti, la sicurezza e la dignità di individui e organizzazioni, evitando qualunque comportamento scorretto, ingannevole o contrario ai valori dell'Associazione. La reputazione professionale del singolo e il buon nome di AIPIA vengono tutelati attraverso un agire esemplare e leale, prevenendo i conflitti di interesse e mantenendo l'indipendenza di giudizio in ogni circostanza.

Art. 4 – Responsabilità

Ogni Socio riconosce la propria responsabilità per gli impatti che derivano dai sistemi e dalle soluzioni di IA da lui progettati, sviluppati, distribuiti o gestiti. I Soci valutano con attenzione le conseguenze sociali, economiche e ambientali delle tecnologie adottate, impegnandosi a promuovere soluzioni sostenibili e a minimizzare i rischi per la collettività. Le decisioni operative sono ponderate considerando il bene comune e i diritti di tutti i portatori di interesse coinvolti.

Art. 5 – Trasparenza e tracciabilità

I Soci garantiscono la massima trasparenza nei processi e nei sistemi di IA di cui sono responsabili. Le soluzioni sviluppate sono progettate, ove tecnicamente possibile, in modo da rendere comprensibili le logiche di funzionamento e da consentire la tracciabilità delle decisioni e dei risultati prodotti. I professionisti condividono in maniera chiara e accessibile le informazioni pertinenti con i committenti e, ove opportuno, con gli utenti finali, evitando di generare aspettative irrealistiche o di occultare limitazioni tecnologiche.

La trasparenza è intesa anche come disponibilità a sottoporre a verifica indipendente i propri sistemi, favorendo l'auditabilità e l'accountability delle soluzioni messe in opera, e come conservazione della documentazione tecnica necessaria a ricostruire scelte progettuali, dati di addestramento e criteri di valutazione.

Art. 6 – Tutela dei dati e della vita privata

La protezione dei dati e della vita privata è presupposto imprescindibile di ogni progetto di IA condotto dai Soci. Essi assicurano un trattamento lecito, corretto e trasparente dei dati personali, adottando misure adeguate per garantirne riservatezza, integrità, sicurezza e utilizzo conforme alle finalità dichiarate, secondo i principi di minimizzazione e di limitazione della conservazione.

Ogni attività di raccolta, analisi, addestramento e conservazione è svolta nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale applicabile, ricorrendo, quando i trattamenti lo richiedono, a valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati e a tecniche di minimizzazione, pseudonimizzazione o anonimizzazione. I Soci promuovono presso committenti, colleghi e utenti la consapevolezza dell'importanza di tali tutele.

Art. 7 – Equità e non discriminazione

I Soci si impegnano a sviluppare e utilizzare sistemi di IA equi e inclusivi, evitando che gli algoritmi e i modelli impiegati introducano o aggravino distorsioni ingiustificate. L'obiettivo è garantire pari opportunità e trattamento a tutti gli individui, indipendentemente da genere, origine etnica, nazionalità, credo, opinioni, età, disabilità, orientamento o da qualsiasi altra caratteristica personale.

Ciascun progetto è valutato e testato al fine di scongiurare effetti discriminatori o la perpetuazione di stereotipi. Qualora emerga anche solo il dubbio di distorsioni nei risultati di un sistema, il Socio adotta tempestivamente misure correttive, quali la revisione dei dati, dei modelli o dei criteri di valutazione.

Art. 8 – Formazione continua e alfabetizzazione sull'IA

L'aggiornamento costante è elemento essenziale per operare con competenza in un settore in rapida evoluzione. I Soci coltivano attivamente le proprie competenze tecniche, scientifiche, giuridiche ed etiche, aderendo al principio dell'apprendimento permanente e partecipando regolarmente a programmi di formazione, convegni, corsi di aggiornamento e comunità professionali.

I Soci contribuiscono inoltre alla diffusione dell'alfabetizzazione sull'IA presso committenti, collaboratori e utenti, coerentemente con gli obblighi di formazione e consapevolezza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689 in capo a fornitori e utilizzatori di sistemi di IA. Ciascun Socio condivide le conoscenze acquisite in modo responsabile

all'interno della comunità professionale, nel rispetto delle regole sulla proprietà intellettuale e degli obblighi di riservatezza.

TITOLO II – NORME DI COMPORTAMENTO

CAPO I – RESPONSABILITÀ VERSO LA SOCIETÀ E IL BENE COMUNE

Art. 9 – Legalità e tutela dei diritti fondamentali

Lo sviluppo e l'impiego di sistemi di IA da parte dei Soci avvengono nel pieno rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché in armonia con i diritti fondamentali della persona. I Soci rifiutano qualsiasi utilizzo dell'IA che possa tradursi in violazione di norme imperative o in pregiudizio della dignità umana, della libertà, della riservatezza o dell'uguaglianza.

È in ogni caso vietato ai Soci concorrere, direttamente o indirettamente, alla realizzazione o alla messa in servizio di sistemi che ricadano tra le pratiche vietate dall'art. 5 del Regolamento (UE) 2024/1689, quali le tecniche manipolative o subliminali, lo sfruttamento delle vulnerabilità delle persone, i sistemi di punteggio sociale e le forme di identificazione biometrica non consentite. Sono altresì incompatibili con il presente Codice la partecipazione a progetti finalizzati a scopi illeciti o fraudolenti, la sorveglianza invasiva ingiustificata, la profilazione discriminatoria e la manipolazione malevola dell'informazione.

Art. 10 – Beneficio sociale e sostenibilità

I Soci orientano la progettazione e l'implementazione delle soluzioni di IA verso il progresso e il benessere collettivo. In ogni progetto è valutato l'impatto di lungo periodo delle tecnologie impiegate sul tessuto sociale, sull'ambiente e sul contesto economico, privilegiando approcci che favoriscano uno sviluppo sostenibile, anche in termini di consumo energetico e di impronta ambientale dei modelli utilizzati.

È incoraggiata la realizzazione di soluzioni che contribuiscano alla risoluzione di problemi sociali o ambientali e al raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, evitando progetti che possano causare danni ingiustificati all'ecosistema o alle generazioni future.

Art. 11 – Centralità della persona e controllo umano

L'Associazione e i suoi Soci promuovono un approccio antropocentrico all'Intelligenza Artificiale, in cui la persona rimane sempre al centro dei processi decisionali. I sistemi di IA sono concepiti come strumenti di supporto all'attività umana e non come sostituti incontrollati: le decisioni di maggiore rilevanza etica o giuridica restano sotto supervisione e responsabilità umana.

Coerentemente con l'art. 13 della legge 23 settembre 2025, n. 132, nell'esercizio delle professioni intellettuali l'impiego di sistemi di IA è ammesso in funzione strumentale e di supporto alla prestazione, che deve mantenere la prevalenza del contributo personale, critico e intellettuale del professionista.

Quando sono sviluppati o impiegati sistemi decisionali automatizzati che incidono su diritti o interessi essenziali delle persone, in particolare negli ambiti della salute, della giustizia, del lavoro, del credito e dei servizi pubblici, devono essere previsti meccanismi effettivi di controllo e intervento umano, tali da consentire la correzione o l'annullamento di decisioni algoritmiche in caso di errore, di esito iniquo o di contestazione da parte degli interessati.

Art. 11-bis – Contenuti sintetici e Intelligenza Artificiale generativa

I Soci che producono, distribuiscono o impiegano contenuti generati o significativamente alterati mediante sistemi di IA ne dichiarano la natura in modo chiaro e verificabile, coerentemente con gli obblighi di trasparenza previsti dal Regolamento (UE) 2024/1689, adottando ove possibile marcature tecniche o metadati che ne consentano il riconoscimento.

È vietata la produzione o diffusione di contenuti sintetici idonei a ingannare il pubblico sull'identità, sulle dichiarazioni o sulla condotta di persone reali, nonché l'utilizzo dell'immagine, della voce o dei tratti identificativi di terzi senza titolo legittimo. I Soci rispettano i diritti di proprietà intellettuale e i diritti d'autore nella costituzione e nell'uso dei dataset e dei materiali di addestramento, verificano l'attendibilità degli output prima di farne uso professionale e non presentano come propria una produzione integralmente generata da sistemi automatici.

Art. 11-ter – Tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili

Nella progettazione e nell'impiego di sistemi di IA destinati o accessibili a minori e a soggetti in condizione di vulnerabilità, i Soci adottano cautele rafforzate in termini di sicurezza, comprensibilità del linguaggio, protezione dei dati e prevenzione di contenuti o dinamiche pregiudizievoli.

Coerentemente con l'art. 4 della legge 23 settembre 2025, n. 132, l'accesso dei minori di quattordici anni alle tecnologie di IA presuppone il consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale; per i minori di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni le informazioni sono rese in forma facilmente accessibile e comprensibile. I Soci evitano ogni progettazione che sfrutti l'inesperienza o le fragilità dell'utente per indurre comportamenti non consapevoli.

CAPO II – RAPPORTI CON I COMMITTENTI E GLI UTENTI

Art. 12 – Trasparenza verso committenti e utenti

Nel rapporto con i committenti e con gli utilizzatori finali, i Soci mantengono un atteggiamento improntato a trasparenza, dialogo e affidabilità. Essi forniscono informazioni accurate, chiare e comprensibili sulle caratteristiche delle tecnologie proposte, illustrandone potenzialità e limiti.

Il Socio comunica la natura e la portata dell'intervento dell'IA nei prodotti o servizi offerti, chiarendo se e in che modo un output sia generato da un sistema automatico, e informa il committente dell'impiego di sistemi di IA nella prestazione professionale. Gli eventuali rischi connessi — margini di errore, possibili distorsioni, incertezza dei risultati — sono dichiarati in modo onesto, così da permettere scelte informate. È vietato presentare un sistema come infallibile o integralmente autonomo quando richieda supervisione umana o comporti un margine di approssimazione.

Art. 13 – Riservatezza e protezione dei dati dei clienti

I Soci garantiscono la riservatezza sulle informazioni acquisite nello svolgimento della propria attività, con particolare riferimento ai dati e ai segreti commerciali dei committenti e ai dati personali degli utenti finali. L'utilizzo di dati forniti dal cliente o raccolti attraverso i sistemi di IA avviene solo per le finalità concordate e nel rispetto dei consensi ottenuti.

Ogni Socio adotta misure organizzative e di sicurezza adeguate per prevenire accessi non autorizzati, divulgazioni indebite o perdite di dati, e presta particolare attenzione a non immettere informazioni riservate del committente in sistemi di IA di terze parti senza averne verificato le condizioni d'uso e ottenuto le necessarie autorizzazioni. Nell'ambito del rapporto professionale il Socio informa il committente circa gli obblighi normativi e le migliori pratiche in materia di privacy e cybersecurity.

Art. 14 – Competenza, qualità e sicurezza delle soluzioni

I Soci accettano incarichi professionali solo se dispongono delle competenze e delle risorse adeguate per portarli a termine con qualità. Essi operano con diligenza in tutte le fasi dei progetti, applicando metodologie rigorose e standard di buona pratica per garantire l'affidabilità e la robustezza delle soluzioni sviluppate. Prima della consegna o della messa in servizio, ogni sistema è sottoposto a test e a procedure di validazione, al fine di verificare la conformità ai requisiti funzionali e di sicurezza concordati.

Qualora emergano criticità tecniche, ritardi o risultati difforni dalle attese, il Socio ne dà tempestiva comunicazione al committente, proponendo misure correttive. In presenza di malfunzionamenti o incidenti che possano incidere sulla sicurezza delle persone, sui diritti fondamentali o sulla protezione dei dati, il Socio attiva senza indugio le misure di contenimento e le comunicazioni previste dalla normativa applicabile.

Art. 14-bis – Comunicazione professionale e uso dei riferimenti associativi

Nella comunicazione della propria attività i Soci si astengono da affermazioni ingannevoli, non verificabili o idonee a generare confusione sul contenuto e sul valore dei titoli posseduti.

- l'attestato di qualità e di qualificazione professionale rilasciato ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013 non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale e non può essere presentato come abilitazione, licenza o iscrizione a un albo;
- ogni titolo, credenziale o attestato è presentato indicando con esattezza l'ente che lo rilascia, il percorso formativo o valutativo che lo sottende e l'ambito di competenze cui si riferisce, senza attribuirgli una portata diversa da quella propria;
- l'uso della denominazione, del logo e dei segni distintivi dell'Associazione è consentito nei soli limiti e nelle forme autorizzate, senza ingenerare la falsa impressione di rappresentare l'Associazione o di parlare in suo nome;
- la qualifica di Socio, i ruoli negli organi associativi e la partecipazione a gruppi di lavoro sono indicati in modo esatto e aggiornato, e cessano di essere utilizzati al venire meno della qualifica.

CAPO III – DOVERI VERSO LA COMUNITÀ PROFESSIONALE E L'ASSOCIAZIONE

Art. 15 – Competenza professionale e aggiornamento

Ciascun Socio mantiene un elevato livello di competenza nel proprio campo di specializzazione, in coerenza con il principio della formazione continua, aggiornando costantemente anche le conoscenze sulle implicazioni etiche, legali e sociali dell'IA. Il Socio accetta incarichi e responsabilità solo nei settori in cui possiede adeguata esperienza o formazione; qualora operi in un ambito innovativo o poco conosciuto, agisce con prudenza, eventualmente avvalendosi della consulenza di colleghi più esperti. L'Associazione incoraggia la condivisione del sapere tra i Soci, nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale e delle regole associative.

Art. 16 – Integrità professionale e conflitto di interessi

I Soci agiscono con lealtà e trasparenza anche nei confronti della comunità professionale e dell'Associazione, evitando situazioni di conflitto di interessi. Qualora interessi personali, finanziari o di altra natura possano interferire con l'imparzialità del Socio nello svolgimento di un incarico o nell'assunzione di decisioni in seno all'Associazione, egli è tenuto a dichiararlo e ad astenersi da ogni azione potenzialmente influenzata da tali interessi.

Nessun Socio deve utilizzare il nome, le risorse o le informazioni acquisite grazie all'Associazione per conseguire indebiti vantaggi privati per sé o per terzi. Le decisioni professionali e associative sono assunte secondo criteri di obiettività e merito, senza condizionamenti da pressioni esterne, favoritismi o tornaconto personale. Qualunque forma di corruzione o utilizzo distorto della posizione ricoperta è incompatibile con i doveri deontologici del Socio.

Art. 17 – Collegialità e rispetto reciproco

All'interno della comunità AIPIA e nel più ampio settore dell'IA, i rapporti tra professionisti si ispirano a fiducia, rispetto reciproco e spirito di collaborazione. Ogni Socio riconosce e valorizza le competenze e i contributi dei colleghi, astenendosi da comportamenti denigratori, dall'appropriazione indebita di idee altrui e da forme di concorrenza sleale.

In ambito associativo ciascun membro partecipa in modo costruttivo alle attività comuni e rispetta le deliberazioni degli organi sociali, collaborando lealmente con il Presidente, il Consiglio Direttivo, il Comitato Tecnico-Scientifico e ogni altro organismo previsto dallo Statuto. Il confronto professionale, anche critico, è sempre incoraggiato purché si mantenga entro confini di correttezza. L'Associazione promuove un ambiente inclusivo e privo di molestie, discriminazioni e comportamenti vessatori, in ogni occasione di interazione professionale, anche digitale.

TITOLO III – DISPOSIZIONI ATTUATIVE E FINALI

CAPO I – ADESIONE E DIFFUSIONE

Art. 18 – Accettazione del Codice da parte dei Soci

L'adesione all'Associazione implica l'impegno formale di rispettare i principi e le norme del presente Codice. Al momento della domanda di iscrizione e di ogni rinnovo della quota associativa, il Socio conferma la conoscenza e l'accettazione dei contenuti del Codice, anche mediante strumenti telematici che ne consentano la tracciabilità.

L'Associazione mette a disposizione di tutti i Soci e dei candidati all'adesione il testo aggiornato del Codice, in formato digitale o cartaceo. Gli aggiornamenti e le modifiche, adottati con delibera del Presidente, sono pubblicati nel sito istituzionale e comunicati ai Soci. La permanenza dell'iscrizione è subordinata al rispetto continuo del Codice vigente.

Art. 19 – Diffusione dei valori etici, formazione e sportello per il cittadino

Il Presidente, coadiuvato dal Consiglio Direttivo e con il supporto tecnico-scientifico del Comitato Tecnico-Scientifico, promuove la diffusione dei principi sanciti nel presente Codice. A tal fine l'Associazione organizza iniziative di sensibilizzazione ed eventi formativi dedicati all'etica dell'IA e alla deontologia professionale.

Ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4/2013, l'Associazione mantiene uno sportello di riferimento per il cittadino consumatore, accessibile anche in modalità telematica, presso il quale possono essere richieste informazioni sull'attività professionale in generale e sui singoli professionisti associati, nonché segnalate condotte non conformi al presente Codice.

CAPO II – VIGILANZA, SEGNALAZIONI E PROVVEDIMENTI

Art. 20 – Vigilanza sul rispetto del Codice

La vigilanza sull'osservanza del presente Codice è affidata al Presidente dell'Associazione, quale garante dei valori etici di AIPIA, secondo quanto previsto dagli articoli 2-bis, 3 e 7 dello Statuto. Il Consiglio Direttivo può segnalare al Presidente ogni condotta potenzialmente in contrasto con il Codice; il Comitato Tecnico-Scientifico può essere consultato per la valutazione dei profili tecnico-scientifici della fattispecie.

La funzione di vigilanza è esercitata con equità e imparzialità, privilegiando il dialogo e la prevenzione: in presenza di infrazioni lievi o dovute a mera negligenza, il Presidente può richiamare informalmente il Socio interessato al rispetto delle regole, favorendo una soluzione bonaria. Il ricorso a provvedimenti formali è riservato ai casi di violazioni gravi, deliberate o reiterate, secondo la procedura descritta negli articoli seguenti.

Art. 21 – Segnalazione di violazioni e tutela del segnalante

Chiunque — altro Socio, committente, partner o soggetto esterno — venga a conoscenza di una violazione, anche presunta, del presente Codice da parte di un Socio può segnalarla alla segreteria dell'Associazione o allo sportello di cui all'art. 19. La segnalazione, preferibilmente in forma scritta, contiene una descrizione dei fatti e delle circostanze conosciute.

L'Associazione tutela la riservatezza dell'identità del segnalante in buona fede e garantisce che nessun Socio subisca ritorsioni per avere riportato violazioni effettive o potenziali. Ricevuta la segnalazione, il Presidente valuta preliminarmente la fondatezza e la rilevanza della questione e decide se avviare l'istruttoria formale. Le segnalazioni manifestamente infondate o presentate in mala fede sono archiviate e possono a loro volta costituire violazione del presente Codice.

Art. 22 – Procedimento di accertamento e diritto di difesa

Avviata l'istruttoria, al Socio interessato è garantito il pieno diritto di difesa. Il Presidente, direttamente o tramite un membro del Consiglio Direttivo appositamente incaricato, notifica all'interessato gli addebiti contestati, concedendogli un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per presentare memorie difensive, controdeduzioni ed evidenze a proprio discarico.

L'istruttoria si svolge in forma riservata e può comprendere l'acquisizione di documentazione e l'ascolto delle parti coinvolte. Il Socio ha facoltà di chiedere di essere ascoltato personalmente e di farsi assistere da un altro Socio o da persona di fiducia. Chi si trovi in situazione di conflitto di interessi rispetto alla fattispecie si astiene dal partecipare all'istruttoria. Al termine, valutati obiettivamente i fatti e le giustificazioni addotte, il Presidente delibera con provvedimento motivato e scritto sull'effettiva sussistenza della violazione.

Art. 23 – Provvedimenti

Accertata una violazione del presente Codice, il Presidente adotta, in misura proporzionata alla gravità del caso e tenuto conto di eventuali circostanze attenuanti e del comportamento successivo del Socio, uno dei seguenti provvedimenti:

- richiamo scritto o ammonimento formale;
- sospensione temporanea, per un periodo determinato, dei diritti associativi non essenziali, quali la partecipazione a eventi, gruppi di lavoro o organi consultivi;
- decadenza dalla carica o dall'incarico ricoperto, ove applicabile;
- esclusione dall'Associazione ai sensi dell'art. 3 dello Statuto, nei casi di violazioni gravissime o reiterate.

Il provvedimento è comunicato all'interessato con atto scritto e tracciabile ed è annotato nel fascicolo del Socio. Il Presidente ne informa il Consiglio Direttivo. Nei casi di particolare gravità, in pendenza di istruttoria, il Presidente può disporre in via cautelare la sospensione temporanea dell'utilizzo dei riferimenti associativi da parte del Socio interessato.

Art. 23-bis – Riesame

Il Socio destinatario di un provvedimento può presentare istanza motivata di riesame entro 30 (trenta) giorni dalla comunicazione. Il Presidente decide sull'istanza entro 60 (sessanta) giorni, sentito il Consiglio Direttivo, e può confermare, ridurre o revocare il provvedimento. Resta fermo ogni diritto dell'interessato riconosciuto dalla legge.

CAPO III – ENTRATA IN VIGORE

Art. 24 – Pubblicazione, aggiornamento ed entrata in vigore

Il presente Codice è adottato con delibera del Presidente ai sensi degli articoli 2-bis e 7 dello Statuto, è pubblicato nel sito istituzionale dell'Associazione ed entra in vigore dalla data di pubblicazione, sostituendo ogni precedente edizione.

Il Codice è sottoposto a revisione periodica per assicurarne la coerenza con l'evoluzione normativa e tecnologica. Le modifiche sono adottate con la medesima procedura, pubblicate e comunicate ai Soci.

In caso di contrasto tra il presente Codice e lo Statuto dell'Associazione, prevalgono in ogni caso le disposizioni statutarie.

Glossario

- **Intelligenza Artificiale (IA):** l'insieme di tecnologie, metodologie e sistemi in grado di svolgere compiti e risolvere problemi tipicamente associati all'intelligenza umana. Comprende, tra l'altro, algoritmi di apprendimento automatico, reti neurali, modelli generativi, sistemi esperti e agenti software capaci di analizzare dati, inferire conclusioni, apprendere dall'esperienza e interagire con l'ambiente. Per la nozione di sistema di IA si fa riferimento alla definizione contenuta nel Regolamento (UE) 2024/1689.
- **Associazione:** l'Associazione Italiana Professionisti dell'Intelligenza Artificiale (AIPIA), associazione non riconosciuta senza scopo di lucro costituita con atto del 23 maggio 2025 ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile e operante nell'ambito della legge 4/2013.
- **Socio:** ciascun aderente all'Associazione secondo le categorie previste dallo Statuto (Soci Fondatori, Ordinari, Aziendali, Onorari). Il Socio è tenuto al versamento della quota associativa annuale, ove prevista, e al rispetto delle norme statutarie e deontologiche. Nel presente Codice il termine identifica collettivamente tutti i destinatari delle regole etiche qui delineate.
- **Presidente:** il Presidente dell'Associazione, che ne ha la legale rappresentanza ed esercita i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente attribuiti ad altri organi. Nell'ambito del presente Codice al Presidente spettano la vigilanza sull'osservanza dei principi etici, l'istruttoria delle segnalazioni e l'adozione dei provvedimenti.
- **Consiglio Direttivo:** l'organo esecutivo dell'Associazione, composto da un minimo di tre a un massimo di undici membri incluso il Presidente, che coadiuva il Presidente nell'attuazione delle attività sociali secondo quanto previsto dallo Statuto.
- **Comitato Tecnico-Scientifico (CTS):** organo con funzioni consultive e propositive in ambito tecnico-scientifico e formativo, presieduto dal Presidente del CTS e privo di poteri deliberativi in materia di gestione e amministrazione.
- **Attestato di qualità:** l'attestazione di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dal Socio, rilasciata su richiesta e previo accertamento dei requisiti ai sensi dell'art. 7 della legge 4/2013. Non costituisce requisito necessario per l'esercizio dell'attività professionale.

- **Credenziale:** l'attestazione delle competenze conseguite attraverso i percorsi formativi e di qualificazione dell'Associazione, rilasciata secondo gli standard europei applicabili e verificabile dai soggetti interessati.
- **Committente:** la persona fisica, l'impresa o l'ente pubblico che affida a un Socio un incarico professionale inerente all'analisi, progettazione, implementazione o valutazione di sistemi di IA. Può essere Socio o soggetto esterno all'Associazione.
- **Utente:** il destinatario finale che utilizza o fruisce di un sistema di IA realizzato o gestito da un Socio. Può coincidere con il committente o esserne terzo. I suoi diritti, la sua sicurezza e il suo benessere vanno sempre considerati nella progettazione dei sistemi.
- **Statuto:** lo Statuto dell'Associazione, che definisce finalità, struttura organizzativa, categorie di Soci, diritti e doveri degli associati e funzionamento degli organi sociali. Ha valore vincolante per tutti i Soci e prevale sulle altre disposizioni interne in caso di contrasto.

Appendice – Riferimenti normativi e fonti

- **Legge 14 gennaio 2013, n. 4** — Disposizioni in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi: disciplina le associazioni professionali come AIPIA, prevedendo l'adozione di codici di condotta, la formazione permanente, lo sportello per il cittadino consumatore e l'attestazione di qualità.
- **Regolamento (UE) 2024/1689** — Regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (AI Act): quadro armonizzato per lo sviluppo, l'immissione sul mercato e l'uso dei sistemi di IA, con obblighi proporzionati al livello di rischio, pratiche vietate, obblighi di trasparenza e di alfabetizzazione.
- **Legge 23 settembre 2025, n. 132** — Disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale: prima legge nazionale organica sull'IA, in vigore dal 10 ottobre 2025, che integra l'AI Act e detta disposizioni su professioni intellettuali, tutela dei minori, sanità, lavoro e pubblica amministrazione.
- **Regolamento (UE) 2016/679** — Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR), applicabile anche ai trattamenti effettuati nell'ambito di sistemi di IA.
- **Linee guida etiche per un'IA affidabile** — High-Level Expert Group on AI, Commissione Europea, 2019: principi di centralità umana, robustezza tecnica, riservatezza e non discriminazione.
- **Raccomandazione sull'etica dell'intelligenza artificiale** — UNESCO, 2021: prima cornice globale sull'IA etica adottata dagli Stati membri.
- **Principi dell'OCSE sull'intelligenza artificiale** — 2019: crescita inclusiva, sostenibilità, trasparenza, robustezza e responsabilità nell'ecosistema dell'IA.
- **Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sull'intelligenza artificiale e i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto** — 2024.
- **Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea** — riconosce, tra gli altri, i diritti alla dignità, all'uguaglianza, alla libertà, alla riservatezza e alla protezione dei dati personali.
- **Norma UNI 11621-8** — profili professionali di riferimento in ambito intelligenza artificiale, utilizzata dall'Associazione come riferimento per la qualificazione delle competenze.

- **Rome Call for AI Ethics** — documento promosso dalla Pontificia Accademia per la Vita di cui l'Associazione è Official Endorser.

CODICE ETICO E DI CONDOTTA · EDIZIONE AGOSTO 2026

Documento adottato con delibera del Presidente ai sensi degli articoli 2-bis e 7 dello Statuto e pubblicato nel sito istituzionale dell'Associazione ai sensi dell'art. 5 della Legge 14 gennaio 2013, n. 4. Il testo vigente è sempre disponibile su aipia.it e nell'area riservata ai soci.